



D. LGS. N. 116/2020

Nuove disposizioni in materia di rifiuti

Comunicazione N° 109.20

Data 07.10.20

PAG. 1 di 1

Spett. Ditta

È in vigore dal 26 settembre 2020 il **D. Lgs. n. 116/2020** che attua le direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE e modifica sensibilmente la parte IV del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) definendo nuove disposizioni in tema di rifiuti, di imballaggi e relativi rifiuti.

La prima novità introdotta dal decreto riguarda l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani quando essi sono "*simili per natura e composizione ai rifiuti domestici*". Una conseguenza di questo aspetto riguarda le possibilità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche. Per la gestione dei rifiuti urbani da loro prodotti, le aziende possono scegliere il gestore pubblico, con un vincolo di 5 anni, oppure un operatore privato. In questo secondo caso, dando dimostrazione di aver avviato i rifiuti a recupero (mediante attestazione dell'operatore scelto), le aziende saranno detassate in proporzione al quantitativo di rifiuto conferito al di fuori del servizio pubblico di raccolta.

Il nuovo articolo 188-bis riprende il concetto di tracciabilità dei rifiuti introducendo il **Registro elettronico nazionale**, che andrà a sostituire in via definitiva il "vecchio" SISTRI. In attesa di un provvedimento specifico che disciplinerà il registro elettronico, il D. Lgs. n. 116/2020 conferma l'utilizzo della documentazione ora in uso, stabilendo le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico e riportando in modo più esteso l'elenco dei soggetti obbligati ed esonerati. Il decreto conferma le tempistiche di registrazione modifica il periodo di conservazione dei registri da cinque a tre anni.

L'art. 193 del Testo Unico Ambientale relativo al trasporto dei rifiuti viene modificato specificando che la trasmissione al produttore della IV copia del formulario può essere sostituita dalla PEC purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta al produttore in un momento successivo. Anche per i formulari il periodo di conservazione è scende a 3 anni.

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattate i nostri uffici – Settore Ambiente